



Università degli Studi di Bari

In data 29.9.2005, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, **la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno concordato, nella riunione del 15.6.2005, il testo relativo all'ipotesi di accordo in materia di "Progressione economica all'interno della categoria";

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 26.9.2005, non ha espresso rilievi sul testo in parola;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.9.2005, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula della succitata ipotesi di accordo,

**STIPULANO
L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI**

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

LE DELEGAZIONI TRATTANTI



Università degli Studi di Bari

ACCORDO IN MATERIA DI

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

- CONSIDERATO che nel nuovo assetto di classificazione del personale tecnico amministrativo delle università, come ridisegnato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto per il quadriennio normativo 1998/2001, assumono rilevanza fondante le dinamiche di crescita professionale, finalizzate all'esigenza di migliorare la qualità e l'efficienza delle attività e dei servizi istituzionali;
- RILEVATO che allo sviluppo di tali dinamiche è correlato l'istituto della progressione orizzontale all'interno di ciascuna categoria, che assicura concreto sostegno ai processi di valorizzazione delle risorse umane;
- CONSIDERATO che il predetto istituto trova rinnovata conferma nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto per il quadriennio normativo 2002/2005;
- VISTI, in particolare, gli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. 1998-2001, nonché l'articolo 41 del C.C.N.L. 2002-2005;
- VISTO il "Primo Accordo sul Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo-quadriennio normativo 98-01",

ART. 1

Il personale inquadrato - alla data del 9.8.2000 - in base all'art. 74 commi III, IV, V, lett. a) e VIII, nonché all'art. 56 comma III, del CCNL 9.8.2000, è collocato, con decorrenza dal 9.8.2003, nella posizione economica immediatamente superiore a quella ricoperta.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono esclusi i dipendenti inquadrati ai sensi degli artt. 56, comma III e 74, commi III, IV e VIII del medesimo CCNL, che, a seguito del superamento delle procedure selettive previste dall'articolo 13 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali", siano collocati nella categoria superiore.

ART. 2

La spesa annua della progressione economica di cui all'articolo 1, per un importo complessivo presunto pari a Euro 22.899,22, oltre gli oneri riflessi, graverà sulle risorse confluite nel "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" - anno 2003, ai sensi dell'articolo 68, comma II, lettera a), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1998-2001.

ART. 3

Il personale che, alla data dell'1.1.2004, abbia maturato 3 anni di servizio nella posizione economica di appartenenza è collocato, dalla medesima data, nella posizione economica immediatamente superiore.

Per i dipendenti della categoria EP, posizione economica EP5, nonché della categoria C, posizione economica C5, la decorrenza della progressione economica è fissata al 27.1.2005 (data di stipula del C.C.N.L. di comparto per il quadriennio 2002-2005).

ART. 4

La spesa annua della progressione economica di cui all'articolo 3, per un importo complessivo presunto pari a Euro 829.000, oltre gli oneri riflessi, graverà sulle seguenti risorse:

- A. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” – anno 2003 – risorse di cui all’articolo 68, comma II, lettera a), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1998-2001, per Euro 102.652,53;
- B. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” – anno 2004 – risorse di cui all’articolo 68, comma II, lettera a), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1998-2001, per Euro 56.767,58;
- C. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” – anno 2003 – risorse di cui all’articolo 41, comma III, del C.C.N.L. 2002-2005, per Euro 115.895;
- D. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” – anno 2003 – risorse di cui all’articolo 68, comma II, lettera d), del C.C.N.L. 1998-2001, per Euro 285.352,83, con i quali viene finanziata corrispondente quota parte di spesa relativa al solo anno 2004;
- E. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” – anno 2004 – risorse di cui all’articolo 68, comma II, lettera d), del C.C.N.L. 1998-2001, per Euro 85.332,06;
- F. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” – anno 2004 – risorse di cui all’articolo 67, III comma, del C.C.N.L. 1998-2001, per Euro 155.352,83, con i quali viene finanziata corrispondente quota parte di spesa dall’anno 2005;
- G. “Compenso lavoro straordinario – articolo 66 del C.C.N.L. 1998-2001” – anno 2005, per Euro 130.000;
- H. “Fondo Comune di Ateneo” – anno 2004, per Euro 183.000.

In conseguenza dell’utilizzo, per le finalità di cui al presente articolo, delle risorse come sopra individuate, è automaticamente rideterminata la consistenza del “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale”, relativo agli anni 2003, 2004 e 2005.

ART. 5

Le Parti, ai fini dell’ulteriore analogia progressione economica all’interno della categoria prevista per il personale che, alla data dell’1.1.2006, avrà maturato 3 anni di servizio nella posizione economica di appartenenza, si impegnano ad individuare le risorse necessarie rivenienti dai previsti istituti contrattuali, anche attraverso l’utilizzo stabile di quota parte (per

un importo non superiore a Euro 195.000) delle risorse per compensare le prestazioni per lavoro straordinario, relative all'esercizio finanziario 2006. La rimanente quota parte delle risorse relative al lavoro straordinario sarà utilizzata secondo criteri che tengano conto, in via prioritaria, delle particolari esigenze dell'apparato amministrativo centrale.